


Publicato il [REDACTED]



N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo 194;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot. [REDACTED] del [REDACTED], notificato in data [REDACTED], in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva per 814 posti nella qualifica di

Vigile del Fuoco

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'attuale ricorrente è stato dichiarato fisicamente inidoneo nella selezione indicata in epigrafe per un riscontrato : (OD 5/10-OS 6/10) D.M. 11/03/2008, n.78, art. 1, comma 1, lett.f), punto 1

Il Collegio, con Ordinanza n. [REDACTED], ha disposto una verifica, affidata alla Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, L'Organo incaricato ha sottoposto a accertamenti sanitari il ricorrente ed ha appurato che il predetto è in possesso dei requisiti fisici previsti per il concorso per cui è causa.

Con successiva Ordinanza n. [REDACTED] il Collegio ha disposto la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, da effettuarsi sul sito internet dell'Amministrazione della Difesa.

Tale incombente è stato assolto dalla parte ricorrente.

Osserva il Collegio.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Organo della verifica risultano adeguate e congruamente motivate, così che il Collegio non ha motivo di dissentire dal riportato accertamento sanitario.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto ed annullati i provvedimenti in questa sede censurati.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in questa sede contestati.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.